

66

Edizione n. 03/2024
26 febbraio 2024



Certificazione Unica 2024

PROVVEDIMENTO

AGENZIA DELLE ENTRATE N. 8253 DEL 15.01.2024

a cura di:

Ezia FORLEO

Componente del Centro Studi ANCL U.P. di Bari
"Francesco & Vincenzo Leggiadro"

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 8253 del 16 gennaio 2024, è stata fissata al 16 marzo 2024 il termine ultimo per effettuare l’invio telematico dei dati relativi alle certificazioni uniche stabilendo al contempo che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili nel modello 730 precompilato il termine per l’invio è lo stesso fissato per la presentazione del modello 770 e pertanto entro il 31 ottobre 2024. Per l’anno in corso, cadendo di sabato il 16 marzo, la scadenza viene spostata al primo giorno feriale successivo, vale a dire il 18 marzo 2024.

Si precisa che ai sensi del punto 1.7 del provvedimento, le istruzioni relative alle CU sono state aggiornate in data 7 febbraio.

Anche quest’anno la certificazione si sdoppia:

CU SINTETICA	CU ORDINARIA
Da consegnare al percipiente di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati o autonomo/provvigioni entro il 16 marzo (per quest’anno 18 marzo)	Da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate sempre entro il 16 marzo (per quest’anno 18 marzo)

La CU anche quest’anno presenta il quadro CT attraverso cui tutti i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di indicare le modalità telematiche di ricezione dei dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti attraverso il servizio Fiscoonline o Entratel.

Sono obbligati a compilare il suddetto quadro, tutti i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

Oltre al quadro CT, il flusso telematico da inviare all’agenzia delle Entrate (modello ordinario) si compone di altre due macro-sezioni:

- Frontespizio contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante che firma la dichiarazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Certificazione Unica 2024 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e locazioni brevi.

Modalità di invio

È prevista la possibilità di suddividere il flusso telematico inviando oltre al frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le CU contenenti i dati da lavoro dipendente separatamente dalle CU che contengono i dati da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

L’invio suddiviso in più flussi è altresì possibile in presenza dei soli redditi da lavoro dipendente se tale modalità risulta più agevole per il sostituto.

Soggetti obbligati all’invio

Sono tenuti all’invio del flusso telematico coloro che nel 2023 hanno corrisposto somme

o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413. Quindi redditi da lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni e alcuni redditi diversi.

Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2023 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail. La CU 2024 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali. Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto.

Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d'imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell'INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all'INPS gestione Dipendenti Pubblici.

Tipologie di comunicazione

Oltre all'invio ordinario i tipi di comunicazione previsti sono:

- Annullamento;
- Sostituzione;
- Eventi eccezionali.



Codice fiscale

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento	Sostituzione	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L'annullamento è possibile nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una CU già inviata, compilandone una nuova da inviare barrando la casella "annullamento".

La sostituzione è prevista nel caso in cui il sostituto prima della scadenza intenda

sostituire una CU già inviata compilando una nuova comprensiva delle modifiche da inviare barrando la casella “sostituzione”.

Attenzione. Nel caso in cui si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una CU validamente inviata, è necessario predisporre una nuova comunicazione che contenga esclusivamente le CU da annullare e/o sostituire. In sostanza non si possono inviare flussi contenenti certificazioni ordinarie e certificazioni da sostituire e/o annullare.

La casella “eventi eccezionali” deve essere compilata dal sostituto che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione al verificarsi di eventi eccezionali servendosi dei codici:

- 1 - per i soggetti vittime di richieste estorsive;
- 99 - per i contribuenti colpiti da eventi eccezionali.

Novità: nella casella eventi eccezionali è stato eliminato il codice “2” introdotto lo scorso anno al fine di evidenziare i soggetti destinatari della sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari con scadenza dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 e cioè coloro che, alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza ovvero la sede legale e/o operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’isola d’Ischia colpiti da calamità naturale nel novembre 2022.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro con le seguenti eccezioni:

- Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l’annullamento avvengono entro 5 giorni dalla scadenza del 16 marzo;
- Nel caso di scarto dell’intero file contenente le CU la sanzione non si applica se il nuovo invio ordinario viene effettuato entro 5 giorni dalla scadenza del 16 marzo;
- Nel caso di scarto delle singole certificazioni la sanzione non si applica se il sostituto effettua un nuovo invio contenente le sole certificazioni rettificata entro 5 giorni dalla scadenza del 16 marzo.

Passiamo ora ad esaminare le principali novità previste per le certificazioni 2024.

Sezione detrazione e crediti

Rispetto alla CU dello scorso anno sono stati eliminati i campi da 363 a 366 che riguardavano, limitatamente ai primi due mesi del 2022, i dati relativi al credito per famiglie numerose intendendo per tali quelle con almeno quattro figli a carico. Ricordiamo che la speciale detrazione pari ad euro 1.200 all’anno è stata assorbita dall’AUU a far data dal 1° marzo 2022.

Di conseguenza, nella sezione annotazioni è stato eliminato il codice BH collegato al punto 365 che individuava l'importo del credito per famiglie numerose non riconosciuto e che poteva essere richiesto a rimborso da parte del lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi.

BH | In assenza di altri redditi oltre quelli certificati, il contribuente potrà chiedere il rimborso del credito non riconosciuto (punto 365) in sede di dichiarazione dei redditi.

Sezione dati relativi al coniuge e ai familiari a carico

In tale sezione vanno indicati i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del sostituto.

Sarà necessario specificare la relazione di parentela e il codice fiscale e successivamente:

- Nella colonna 5 il numero dei mesi a carico;
- Nella colonna 7 la % di carico dei familiari per i mesi indicati nella precedente colonna;
- Nella colonna 8 in caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli indicare se si è usufruito della detrazione al 100%;
- Nella colonna 10 va indicato il numero dei mesi per i quali spettano le detrazioni per figli di età uguale o superiore a 21 anni.

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE							
Relazione di parentela				Mesi a carico		%		N. mesi detrazioni per figli da 21 anni o più	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	Coniuge								
F1	Primo figlio	D							
F	A	D							
F	A	D							
F	A	D							
F	A	D							
F	A	D							
F	A	D							
F	A	D							

BARRARE LA CASELLA:
 C = CONIUGE
 F1 = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

N. MESI DETRAZ. FIGLI	
9	10
gennaio/febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più

Novità: rispetto alla CU dello scorso anno è stato eliminato il rigo "10" che riguardava la detrazione spettante per le famiglie numerose per i soli mesi di gennaio e febbraio nonché le colonne di dettaglio dei numeri di mesi per le detrazioni dei figli separando gennaio e febbraio 2022 dal resto dei mesi (dopo l'introduzione dell'AUU).

Tassazione mance nel settore turismo

La legge 29 dicembre 2022 n. 197 all'art. 1 commi da 58 a 62 ha previsto che, relativamente alle somme destinate dai clienti ai lavoratori che operano nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è prevista la possibilità di assoggettarle ad imposta sostitutiva con un'aliquota del 5% purché si verificano tre condizioni:

- I lavoratori appartengano allo specifico settore economico richiamato dalla norma;
- I lavoratori abbiano percepito nell'anno precedente a quello di percezione delle mance redditi da lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro (chiaramente ci si riferisce ai redditi percepiti entro il 12 gennaio per il principio di cassa allargato);
- I lavoratori non abbiano rinunciato per iscritto all'applicazione della tassazione sostitutiva.

Le mance elargite dai clienti (pur se corrisposte con strumenti di pagamento elettronici) sono assoggettate ad imposta sostitutiva (sussistendo le condizioni suddette) nei limiti del 25% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

La base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Il limite annuale del 25 % del reddito percepito nell'anno rappresenta una sorta di franchigia, superata la quale solo la parte eccedente il limite sarà assoggettata a tassazione ordinaria.

58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

59. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58.

60. L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 e' applicata dal sostituto d'imposta.

61. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000.

Vediamo come vengono espone le novità nella CU:

SOMME ASSOGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA				
Reddito settore turistico 651	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva 652	Imposta sostitutiva 653	Imposta sostitutiva sospesa 654	Mance assoggettate ad imposta ordinaria 655
MANCE EROGATE DA ALTRI SOGGETTI				
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 656	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 657	Codice fiscale 658		
Reddito settore turistico 659	Mance assoggettate ad imposta sostitutiva 660	Imposta sostitutiva 661	Imposta sostitutiva sospesa 662	Mance assoggettate ad imposta ordinaria 663

- Al punto "651" sarà indicata la base di calcolo su cui applicare il 25%.
- Al punto "652" riportare l'importo delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva;
- Al punto "653" va riportata l'imposta sostitutiva del 5% operata sull'importo delle mance ricompreso nel 25% calcolato sull'importo di cui al punto 651;
- Al punto "654" va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto di disposizioni riguardanti eventi eccezionali e già comprese nel punto 653;
- Al punto "655" va indicato l'importo delle mance assoggettate a tassazione ordinaria.
- Nei punti da "656" a "663" vanno indicati i dati relativi alle mance erogate da altri soggetti.

- In particolare, nel punto "656" va indicato l'importo delle mance già assoggettate dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria e viceversa al punto "657" va indicato l'importo delle mance già assoggettate ad imposta ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione sostitutiva.
- Nel punto "658" si indica il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto le mance.

Nel caso in cui le somme in oggetto siano state assoggettate dal precedente sostituto, a tassazione ordinaria e in sede di conguaglio vengono assoggettate a tassazione sostitutiva si dovranno compilare i punti "658" (codice fiscale del precedente sostituto) e "663" (somme erogate dal precedente sostituto assoggettate a tassazione ordinaria).

Trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale

Al fine di favorire le prestazioni di lavoro nel periodo estivo, l'art. 39-bis del D.L. 48/2023 ha previsto il riconoscimento ai lavoratori del comparto turistico di un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale trattamento non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto in presenza delle seguenti condizioni:

- Deve riguardare le prestazioni rese nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 ed il 21 settembre 2023;
- È riconosciuto sulla base di una specifica richiesta avanzata dal lavoratore poiché il riconoscimento è subordinato al possesso di un reddito nel corso del 2022 non superiore a 40.000 euro.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

... lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Vediamo ora come viene esposta la novità nella CU:

Nella sezione altri dati al punto "479" è necessario indicare l'importo del trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore.



Fringe benefit e buoni carburante

Nella sezione altri dati, al punto "474" va indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati indipendentemente dal loro ammontare per i quali l'art. 51, comma 3 del Tuir ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale ad euro 258,23 (ricordiamo che nell'ipotesi in cui il valore dei beni o dei voucher superi euro 258,23, l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria).

EROGAZIONI IN NATURA		
Art. 51, comma 3 del Tuir	Con figli fiscalmente a carico	Bonus carburanti
474	475	476

Con l'art. 40 del D.L. 48/2023, è stato previsto che, per il solo 2023 ed esclusivamente per i lavoratori con figli fiscalmente a carico, la soglia precedentemente fissata in euro 258,23, viene innalzata a 3.000 euro rientrando anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Vediamo come esporre la novità nella CU:

Nel punto "475" riportare la quota di erogazione in natura comunque erogata indipendentemente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a 3.000 euro (ricordiamo che nell'ipotesi in cui le erogazioni superino il valore di 3.000 euro, l'intero ammontare deve essere soggetto a tassazione ordinaria).

Il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 ha confermato anche per il 2023 la possibilità per il datore di lavoro di erogare buoni carburante ai propri dipendenti. Le somme relative a

tali buoni non concorrono alla formazione del reddito nel limite di euro 200. E qualora l'importo del bonus sia superiore, l'intero importo sarà assoggettato a tassazione ordinaria. Dette somme relative ai buoni carburante vanno esposte nel punto "476"

Redditi di lavoro sportivo


Il titolo V del D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, detta disposizioni in materia di lavoro sportivo. In particolare, all'art. 25 comma 2 recita quanto segue:

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

I commi 6 e 6-ter dell'art. 36 prevedono una tassazione particolare per i compensi rispettivamente nell'area del dilettantismo e nell'area del professionismo.

Art. 36 comma 6	Art. 36 comma 6-ter
I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo annuo di 15.000 euro. Tale limite rappresenta una franchigia e per tale ragione solo la parte eccedente verrà assoggettata a tassazione ordinaria da riportare nei punti 1 e/o 2.	I compensi di lavoro sportivo riconosciuti agli atleti e alle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico non costituiscono reddito fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro. Tale limite rappresenta una franchigia, pertanto solo la parte eccedente sarà assoggettata a tassazione ordinaria da riportare nei punti 1 e/o 2.

Vediamo i riflessi di tali novità nelle CU:



	Contratti a tempo indeterminato	Contratti a tempo determinato
Importo lordo del reddito da lavoro sportivo svolto nell'ambito di attività dilettantistiche comprensivo dell'importo della franchigia pari a 15.000 euro	Punto "781"	Punto "784"

Importo lordo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni comprensivo dell'importo della franchigia pari a 15.000 euro	Punto "782"	Punto "785"
Redditi già indicati ai punti 1 e 2 che non derivino né da rapporti di lavoro sportivo svolti in attività dilettantistiche né da rapporti di lavoro sportivo svolti in attività professionistiche	Punto "783"	Punto "786"

Dati previdenziali

**SEZIONE 3-BIS
INPS GESTIONE
SEPARATA
PARASUBORDINATI
SPORTIVI
DILETTANTISTICI
E FIGURE ASSIMILATE**

Compensi totali parasubordinati sportivi e assimilati 53	Imponibile contributivo 54	Imponibile IVS 55	Contributi dovuti 56	Contributi a carico del parasubordinato 57
MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens				
Contributi versati 58	Tutti 59	Tutti con l'esclusione di 60	Tipo rapporto 61	Altro tipo rapporto 62
T G F M A M G L A S O N D				

Nella sezione dati previdenziali è stata introdotta la sezione 3 – bis riservata alla certificazione dei compensi corrisposti:

- Agli sportivi dilettantistici che hanno prodotto redditi disciplinati dall'art. 50 comma 1- lett. c bis) del Tuir (co.co.co) ovvero redditi di cui all'art. 67 comma 1, lett. I) del Tuir (redditi di lavoro autonomo occasionale) compresi i lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche (preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza);
- Lavoratori che hanno instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del c.p.c. cioè quelle di carattere amministrativo-gestionale in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

I compensi erogati alle figure descritte devono essere esposti come segue:

- Al punto "53" va esposto il totale dei compensi corrisposti dal 1 luglio 2023 ai lavoratori parasubordinati sportivi e figure assimilate (tutto ciò che è stato corrisposto entro il 12 gennaio 2024);
- Al punto "54" indicare l'imponibile contributivo nei limiti del massimale contributivo annuo fissato per il 2023 in euro 113.520;
- Al punto "55" va inserito l'imponibile previdenziale sul quale è stato calcolato il contributo ai fini pensionistici. Fino al 31.12.2027 la contribuzione IVS va calcolata sul 50% dell'imponibile contributivo;
- Al punto "56" indicare il totale dei contributi dovuti alla gestione separata in base alle aliquote vigenti per l'anno 2023;

- Al punto “57” indicare il totale dei contributi trattenuti al lavoratore in base a ciò che è stato riportato in busta paga o nella notula;
- Al punto “58” indicare i contributi effettivamente versati dalle società sportive e Asd;
- Nei punti “59” e “60” vanno indicati i mesi per i quali è stata presentata la denuncia uniemens;
- Nel punto “61” indicare il tipo rapporto secondo i codici che seguono:

D1	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.
D2	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport.
D3	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.Lgs n.36/2021 art.35, comma 8 quinquies, società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.
D4	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE D.Lgs. 36/2021 art. 37 – rapporti amministrativo gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – riforma dello sport.
D5	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE di carattere amministrativo gestionale, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – D.Lgs. 36/2021 art. 37, aliquota prestazioni non pensionistiche – riforma dello sport.
D6	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE di carattere amministrativo gestionale, assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – D.Lgs. 36/2021 art. 37 – riforma dello sport.
D7	LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AUTORIZZATI AD ATTIVITA' RETRIBUITA - D.Lgs n. 36/2021 art. 25, comma 6 – riforma sport.

- Al punto “62” indicare il codice altro tipo rapporto per individuare i casi in cui i soggetti non sono coperti da altra forma di previdenza obbligatoria per cui l’aliquota applicabile è quella maggiore (IVS 25%) e per la quale sono anche dovuti i contributi minori (2,03%). Ne consegue che i codici interessati sono D1 e D4 laddove la contribuzione minore è individuata dai codici D2 e D5.

Dati assicurativi Inail

I campi relativi ai dati assicurativi Inail sono numerati diversamente rispetto allo scorso anno. I campi interessati vanno dal “91” al “96” mentre lo scorso anno dal “71” al “76”. Tra gli altri vanno riportati i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 sono assicurati all’Inail secondo la normativa vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.

DATI ASSICURATIVI INAIL		C. C.		Data inizio	Data fine	Codice comune	Personale viaggiante
Qualifica	Posizione assicurativa territoriale			93 giorno mese	94 giorno mese	95	96
91	92						<input type="checkbox"/>

Certificazioni di lavoro autonomo

Relativamente alle certificazioni di lavoro autonomo sono previste tre nuove causali legate alla riforma del settore dello sport:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE
SOMME EROGATE

Causale

TIPOLOGIA REDDITUALE

- N1 – indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati fino al 30 giugno 2023:
- nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
 - in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
- N2 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir);
- N3 – redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, comma 2 lett. a) del Tuir);